



LA RETTRICE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 18;

VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";

VISTO il Regolamento relativo alla chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia;

VISTO il D.R. n. 574/2024, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. - IV Serie Speciale - n. 22 del 15 marzo 2024, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva di valutazione comparativa per la chiamata in ruolo di un Professore di Prima Fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il D.M. n. 639 del 2 maggio 2024 relativo alla "Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240";

VISTO il D.R. n. 2082/2024, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;

VISTO il D.R. n. 1563/2025, con il quale è stata decretata la decadenza la Commissione giudicatrice già nominata con D.R. n. 2082/2024;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento interessato ha nominato il componente designato della costituenda Commissione Giudicatrice;

VISTO il verbale dell'8 ottobre 2025 redatto dalla Commissione di cui al D.R. n. 509/2025, relativo al sorteggio pubblico dei componenti della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di valutazione comparativa di cui al D.R. n. 574/2024;

CONSIDERATO che occorre nominare, per la suddetta procedura, una Commissione giudicatrice composta da cinque Professori appartenenti al settore concorsuale corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando;

CONSIDERATO, altresì che uno dei Commissari già nominato con D.R. n. 2082/2024, componente della Commissione successivamente dichiarata decaduta, ha comunicato, giusta mail del 20.10.2025, la propria disponibilità a far parte della costituenda commissione;

PRESO ATTO che lo stesso aveva già preso parte alla stesura del verbale dei "Criteri", e si è proceduto, pertanto, per ragioni di opportunità, ai sensi dell'art. 51 c.p.c. allo scorrimento della lista dei commissari sorteggiati;

VERIFICATO dagli uffici competenti il possesso dei requisiti di eleggibilità del componente designato, come previsto dall'art. 5, comma 3, del Regolamento per la chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia;

DECRETA

Art. 1 La Commissione giudicatrice per la sottoindicata procedura selettiva di valutazione comparativa per la chiamata in ruolo di un Professore di Prima Fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, di cui al D.R. n. 574/2024 è composta come segue:

Dipartimento di Ingegneria GSD 03/CHEM-05 (già SC 03/C1), SSD CHEM-05/A - Chimica organica (già SSD CHIM/06)				
Componente designato	Prof.	Vito CAPRIATI	PO	Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
Componenti sorteggiati	Prof.	Andrea PORCHEDDU	PO	Università degli Studi di Cagliari
	Prof.	Fernando FORMAGGIO	PO	Università degli Studi di Padova
	Prof.ssa	Maria Valeria D'AURIA	PO	Università degli Studi di Napoli "Federico II"
	Prof.	Maurizio BENAGLIA	PO	Università degli Studi di Milano Statale

Art. 2 L'attività della Commissione si svolgerà ai sensi dell'art. 6 del bando di selezione.

Le Commissioni sono tenute a completare i propri lavori nel termine massimo di quattro mesi dalla data del presente decreto di nomina, salvo proroga di non oltre due mesi eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dalla Rettrice.

Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte alla Rettrice nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine, non sono ammesse istanze di ricusazione, salvo che la causa sia sopravvenuta; in tal caso, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Il rigetto dell'istanza non può essere dedotto come successiva causa di ricusazione.

L'istanza di ricusazione non sospende la procedura, salvo che la Rettrice non rinvenga, ad un sommario esame, la manifesta fondatezza della stessa. In tale ipotesi, i lavori della Commissione verranno sospesi con decreto sino alla decisione sulla ricusazione.

Art. 3 Rientra nei compiti attribuiti alla commissione l'esame di istanze, eventualmente presentate dai candidati successivamente alla chiusura dei lavori e/o l'approvazione degli atti della procedura, sulle quali la commissione sarà tenuta a pronunciarsi.

Il presente decreto viene registrato nel Repertorio Generale Unico dell'Ateneo ed è pubblicato sul portale d'Ateneo.

LA RETTRICE
Prof.ssa Giovanna Spatari